

ILLEGITTIMA DISDETTA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PER RCA DA PARTE DELL' ASSICURAZIONE

pubblicata da **AVVOCATI UNITI IN AZIONE** il giorno Sabato 3 settembre 2011 alle ore 17.41

Stiamo parlando di un fenomeno negli ultimi anni molto diffuso. Sempre più spesso le Assicurazioni inviano al proprio assicurato-cliente la disdetta del contratto assicurativo, cioè, in altre parole gli comunicano che non lo vogliono più come cliente, in realtà lo fanno principalmente per indurre il malcapitato a riassicurarsi ad un prezzo molto più elevato e spesso a sua insaputa stipulando ulteriori assicurazioni (ad esempio sulla casa) non richieste per poi farle passare al distratto cliente che non vuole grane, come un aumento fisiologico del premio assicurativo dovuto al libero mercato della concorrenza.

Vediamo allora se questo comportamento è legittimo e quali sono i principi che regolano la materia. Anzitutto dobbiamo domandarci se la nostra compagnia assicurativa sia o meno libera di disdettare il contratto (e quindi di mandar via il proprio cliente) a proprio piacimento e senza che vi siano motivi giustificati.

Ebbene la risposta deve essere decisamente negativa!!

E' vero l'esatto contrario. Difatti l'assicurazione non può recedere dal contratto per la RCA a proprio piacimento, gravando sull'assicurazione un obbligo a contrarre.

Perché l'assicurazione possa disdettare il contratto devono sussistere dei rilevanti motivi di giustificazione, tali da vincere l'anzidetto obbligo a contrarre.

Al riguardo è bene chiarire che il semplice fatto che il proprio assicurato abbia causato un incidente, sia pure con propria responsabilità esclusiva, non costituisce valido motivo giustificativo per la disdetta da parte dell'assicurazione.

Difatti, l'aver causato un incidente non è un fatto di tale gravità da poter vincere il relativo obbligo dell'assicurazione a contrarre e a risarcire i danni cagionati a terzi dall'incidente provocato dal suo assicurato (motivo per il quale incassa il premio!)

Ancor meno l'assicurazione può disdettare il contratto perché il suo cliente, che abbia subito danni a seguito di un incidente, si sia rivolto ad un Avvocato per la migliore tutela dei suoi diritti di risarcimento del danno, in quanto l'assicurato nel caso di specie avrebbe, semplicemente esercitato il suo diritto di difesa, garantito costituzionalmente (art. 24 Cost.) e per il quale non è tenuto a chiedere il permesso a nessuno. E le spese legali devono essere pagate dall'ASSICURAZIONE, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 997/2010.

Qualora ,poi ,il cliente abbia causato un sinistro con responsabilità primaria, cioè superiore al 50%: 1) da un alto, deve subire il decremento dalla classe del merito e per conseguenza un aumento del premio da pagare (ad eccezione del solo caso in cui la responsabilità del sinistro sia addebitabile in misura uguale ad entrambi i conducenti al 50%,senza decremento della clase di merito e relativo aumento del premio assicurativo), 2) dall'altro, ha comunque diritto di ottenere dalla sua assicurazione il rinnovo del contratto seppure con le dovute maggiorazioni del premio assicurativo.

L'Assicurazione sarà tenuta a comunicare al suo cliente la possibilità di rinnovare il contratto assicurativo seppure a condizioni di un diverso e più cospicuo premio assicurativo, la cui misura dell' aumento non è rimesso alla discrezionalità della compagnia assicurativa ma da quello che risulta dalle tariffe che devono essere pubbliche.

In altri termini, la Compagnia assicuratrice viola il diritto riconosciuto al cliente di essere informato della variazione del prezzo richiesto, nonché il diritto dello stesso di contrarre con il medesimo assicuratore alla tariffa vigente al momento della richiesta.

Tali principi regolatori della materia sono stati ribaditi e meglio specificati da un importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, terza sezione, con la Sent.10142 del 2007.

I giudici di legittimità , hanno, con questa pronuncia, riconosciuto ,allorquando l'assicurazione violi i principi di trasparenza e di comunicazione anzidetti ,all'assicurato il DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MAGGIOR COSTO CAUSATO DALL' AVER STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON ALTRA COMPAGNIA, atteso che è onere di chi è privato dell'utilità, procurarsi altrimenti l'utilità venuta meno.

Avv.G. RENELLA

Avv. L. ROSSO